

DL N. 117/2025 DECRETO GIUSTIZIA: CERTIFICA I RITARDI DEL GOVERNO, CONTIENE SOLO PROROGHE E MISURE TEMPORANEE

Il decreto-legge n. 117 del 2025, contenente misure urgenti in materia di giustizia, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati con 130 voti a favore e 84 voti contrari.

Il Partito Democratico ha votato contro.

L'intento dell'Esecutivo è cercare di recuperare i ritardi sul PNRR in materia di giustizia. Un decreto salva-objettivi, dunque, o come soprannominato in Aula dal PD “**un decreto toppa**”.

Al di là dei nomi, non c'è dubbio che il provvedimento testimoni le **mancanze e gli errori commessi dal Governo** in questi tre anni, tanto da dover correre ancora una volta ai ripari.

Purtroppo, però, la strada perseguita è nuovamente quella delle **soluzioni emergenziali, temporanee**, prive di una visione complessiva.

Siamo di fronte ad una sequenza di **proroghe e interventi eterogenei** – “toppe”, appunto – messi insieme più per tamponare falle che per sciogliere i veri nodi.

Resta l'**assenza di misure strutturali**, mentre i numeri continuano a fotografare impietosamente una realtà allarmante per la giustizia italiana.

Mancano 1.800 magistrati togati, pari al 17 per cento della pianta organica; carenza che sfiora il 40 per cento se consideriamo il personale amministrativo e tecnico. I **processi civili durano in media 1.900 giorni**, oltre cinque anni. L'obiettivo europeo è scendere almeno a 1.500 giorni entro il 2026. La riduzione fin qui raggiunta, rispetto al 2019, è appena del 20 per cento, mentre il target fissato è meno 40 per cento.

Le sopravvenienze crescono, i procedimenti civili iscritti sono aumentati del 12 per cento, l'**affollamento nelle carceri** è disumano, aumentano i **suicidi** e gli atti di autolesionismo in ambiente penitenziario.

In questo quadro, c'è un altro nodo irrisolto: i **12.000 lavoratori e lavoratrici precari assunti con fondi PNRR**; addetti all'ufficio per il processo, operatori data-entry e funzionari tecnici. Sono stati loro a garantire, in questi mesi, lo smaltimento dell'arretrato e a portare avanti la digitalizzazione.

Il loro contributo è stato definito fondamentale da tutti, magistratura inclusa. Eppure il Governo continua a non dare risposte. Solo 3.000 hanno una prospettiva di stabilizzazione, per gli altri la scadenza del 30 giugno 2026 significa disoccupazione e dispersione di competenze preziose.

Il PD ha presentato, in commissione e in Aula, emendamenti per stabilizzarli. Ha proposto meccanismi selettivi, basati sull'esperienza e sul merito per dare continuità a queste professionalità.

Sono stati tutti respinti dalla maggioranza di centrodestra.

Nel suo intervento in discussione generale, Paolo Ciani ha detto che “questo decreto non prevede risorse aggiuntive, non garantisce assunzioni né stabilizzazioni, e non affronta le vere criticità strutturali, limitandosi a deroghe e soluzioni temporanee. (...) Si punta a produrre numeri per Bruxelles, ma senza garantire il diritto dei cittadini a processi giusti e in tempi ragionevoli. Abbiamo sottolineato il paradosso: invece di bandire concorsi adeguati si spostano magistrati come pedine sulla scacchiera e invece di dare stabilità al personale si preferisce un turnover precario e inefficiente”.

Il PNRR prevedeva il settore Giustizia come il secondo pilastro, e i soldi che sono stati riconosciuti all'Italia, oltre 3 miliardi di euro, servivano per abbattere l'arretrato, ridurre la lentezza della giustizia e tornare finalmente ad una ragionevole durata del processo.

Durante la dichiarazione di voto, Debora Serracchiani ha detto che “dopo tre anni di Governo siamo di fronte all'emergenza rispetto alle spese e al finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando la precedente legislatura aveva consentito di fare riforme organiche della giustizia molto importanti, aveva permesso anche di dare un obiettivo e una strategia alla giustizia in termini di efficienza e di efficacia soprattutto del processo e dell'organizzazione del sistema giustizia (...) Dopo 3 anni, noi oggi certifichiamo con il “decreto toppa” che c'è un fallimento totale sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tant'è che cosa si fa? Si prendono le solite scorciatoie, cioè, invece di fare assunzioni, si continuano a spostare i magistrati come fossero i carri armati di Mussolini, ma i carri armati di Mussolini sempre quelli erano e anche i magistrati sempre quelli sono. (...) A voi non interessa risolvere il tema dell'efficacia e dell'efficienza della giustizia. Vi disinteressate dei 12.000 precari della giustizia; vi disinteressate dei concorsi, (...) mancano quelli che si chiamavano cancellieri, mancano gli operatori amministrativi e mancano i magistrati. Ma manca soprattutto un'idea di giustizia”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia” [AC 2570](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla II Commissione Giustizia.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

IMPIEGO DI MAGISTRATI E DI GIUDICI ONORARI DI PACE (ART. 1)

L'articolo 1, da un lato, **amplia temporaneamente** le possibilità di **impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione** e, dall'altro, consente di destinare in **supplenza i giudici onorari di pace** per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei magistrati togati.

INCENTIVI AL TRASFERIMENTO PRESSO LE CORTI D'APPELLO (ART. 2)

L'articolo 2 mira ad **incrementare la dotazione organica delle corti d'appello** che, entro il 30 giugno 2025, non abbiano raggiunto i target PNRR, favorendo il trasferimento dei magistrati ordinari.

Il CSM deve individuare gli uffici giudiziari con apposita delibera avviando procedure di trasferimento per i magistrati disponibili a spostarsi, prevedendo indennità economiche e deroghe ai tempi minimi di permanenza. Ogni capo di ufficio è tenuto a predisporre un piano di smaltimento dei procedimenti civili maturi per decisione, così da garantirne l'utile definizione entro la scadenza del 30 giugno 2026.

APPLICAZIONI A DISTANZA DI MAGISTRATI ORDINARI (ART. 3)

L'articolo 3 prevede un **piano straordinario** di applicazione a distanza, su base volontaria, di magistrati ordinari per la **definizione da remoto di procedimenti civili** allo scopo di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili previsto dalla **Missione 1, Componente 1 del PNRR**.

POTERI STRAORDINARI DEI CAPI DEGLI UFFICI (ART. 4)

L'articolo 4 prevede, in via straordinaria la facoltà dei capi degli uffici individuati dal CSM in relazione al **mancato raggiungimento dell'obiettivo** di riduzione della durata dei processi imposto dal PNRR, di realizzare interventi di **riorganizzazione del lavoro all'interno dell'ufficio**, attraverso una revisione dei criteri di assegnazione e anche interventi di riassegnazione, per i casi di ritardi dei singoli o di disequilibri tra carichi di lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINIO DEI MAGISTRATI ORDINARI (ART. 5)

L'articolo 5 introduce una disciplina eccezionale con riguardo alla **durata del tirocinio** previsto per i **magistrati ordinari** dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con DM 9 ottobre 2023 (tuttora in corso di svolgimento).

Più nel dettaglio il comma unico dell'articolo prevede che il tirocinio, **in deroga alle disposizioni vigenti**, abbia una durata complessiva di **18 mesi** articolata in **due sessioni**. La disciplina eccezionale mantiene l'articolazione del tirocinio in sessioni, rimodulate e scandite in:

- **4 mesi (in luogo degli ordinari 6 mesi)**, anche non consecutivi, per la sessione presso la Scuola superiore della magistratura;
- **14 mesi (in luogo degli ordinari 12 mesi)**, anche non consecutivi, per la sessione presso gli uffici giudiziari.

TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI PROFESSIONI PEDAGOGICHE (ART. 6)

L'articolo 6 **differisce una serie di termini normativi in materia di giustizia e di professioni pedagogiche**.

Nello specifico:

- per l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie (comma 1);
- per l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'estensione delle competenze del giudice di pace in materia civile e tavolare (comma 2);
- per il mantenimento dell'incarico da parte dei giudici ausiliari (commi 3 e 4);
- per l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate (commi 5 e 6);
- per l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio (commi 7 e 8);
- per la formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici (comma 9).

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO (ART. 7)

L'articolo 7 modifica la procedura relativa all'intervento del **consulente tecnico d'ufficio** nelle controversie in materia di invalidità e inabilità, prevedendo la sospensione del procedimento per l'espletamento della consulenza medesima.

ADEGUAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA (ART. 8)

L'articolo 8 **incrementa la dotazione organica** del personale della magistratura ordinaria al fine di destinare l'organico in aumento **agli uffici di sorveglianza**.

Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative **procedure concorsuali**.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI DI CUI ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001 (ART. 9)

L'articolo 9 reca **modifiche** alla legge n. 89 del 2001 (**c.d. legge Pinto**), consentendo, qualora sia stato superato il ragionevole termine di durata del processo, la proposizione della **domanda di riparazione anche in pendenza di giudizio** e introducendo alcuni meccanismi di decadenza per mancata presentazione nei termini della dichiarazione susseguente all'ottenimento del decreto di liquidazione delle somme.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 10)

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 11)

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Nello specifico, l'unico comma di cui si compone l'articolo in commento dispone che il decreto in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il **9 agosto 2025**.

Iter

Prima lettura Camera [AC 2570](#)

Prima lettura Senato [AS 1660](#)

[Legge 3 ottobre 2025, n. 148](#)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia"

[Testo Coordinato Del Decreto-Legge 8 Agosto 2025, N. 117](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	5 (100%)	0 (0%)
AVS	0 (0%)	9 (100%)	0 (0%)
FDI	68 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	27 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
LEGA	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	27 (100%)	0 (0%)
MISTO	4 (66,7%)	2 (33,3%)	0 (0%)
NM-M-C	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	40 (100%)	0 (0%)